

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, recante interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A.

ONOREVOLI SENATORI. — L'aumento della produzione del formaggio « grana » verificatosi nella campagna 1966 ha determinato un preoccupante rallentamento delle contrattazioni con conseguente cedimento dei prezzi, che ha assunto un carattere di particolare gravità nella corrente annata 1967.

Poichè il prezzo del formaggio « grana » costituisce uno degli elementi presi a base per la determinazione del prezzo del latte alla produzione da parte degli stabilimenti di trasformazione, si è delineata una situazione di grave crisi nell'intero settore dei prodotti lattiero-caseari nelle zone di maggiore produzione, con ripercussioni negative non facilmente valutabili sull'economia agricola.

Nel quadro degli interventi adottati per tonificare il settore, è stato in particolare disposto, per sottrarre i produttori di for-

maggio « grana » prodotto nel 1966 alla necessità di ricorrere a vendite affrettate al momento della produzione, la concessione di un contributo statale, ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454, sugli interessi dei finanziamenti occorrenti agli organismi di produttori, che assumevano l'iniziativa di provvedere direttamente alla stagionatura del formaggio: ed è indubbio che tale provvedimento, che ha avuto larga applicazione, ha conseguito immediati e positivi risultati, evitando un massiccio afflusso di partite sul mercato.

Per la produzione dell'anno in corso, che presenta all'incirca lo stesso livello quantitativo del 1966, è necessario peraltro, stante le ingenti quantità di formaggio della precedente annata ancora giacenti presso i produttori, ricorrere ad altro tipo di intervento, al fine di assicurare il ritiro effettivo

dal mercato di una notevole quantità di prodotto.

Data la necessità e l'urgenza di prevenire un ulteriore cedimento dei prezzi ed un conseguente aggravarsi della crisi, che frustrerebbero anche gli effetti delle altre misure già adottate, si è reputato di emanare nella forma del decreto-legge le disposizioni occorrenti a regolare questo nuovo intervento.

A tale scopo è stato emanato l'unito decreto-legge con il quale l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad acquistare un quantitativo massimo di 100.000 quintali di formaggio « grana », prodotto nel 1967 da enti ed organismi di produttori agricoli (articolo 1); l'AIMA potrà avvalersi, ai fini dell'esecuzione del servizio, delle attrezzature e dei magazzini di deposito, riconosciuti idonei, appartenenti ad enti o privati (articolo 2).

Al Consiglio di amministrazione dell'AIMA è affidato il compito di fissare le modalità e condizioni relative agli acquisti di cui sopra nonché alle operazioni di vendita delle partite acquistate (articolo 3).

L'articolo 4 reca disposizioni con le quali si prevede che l'AIMA è tenuta a costituire una gestione separata per le operazioni connesse agli interventi previsti dal presente provvedimento.

Con l'articolo 5 inoltre si stabiliscono: il limite di lire 10 miliardi per l'attuazione degli interventi stessi; il ricorso al fondo di

rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80; il versamento nel detto fondo dei ricavi delle vendite del prodotto.

L'articolo 6 inoltre prevede l'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per far fronte agli oneri eventuali di gestione e la relativa indicazione di copertura.

Con l'articolo 7 si dispone che, in caso di saldo attivo della gestione, detto saldo, insieme con le eventuali economie realizzate nello stanziamento relativo agli oneri di gestione, sia versato al fondo di rotazione di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

La disposizione di cui sopra, che prevede l'eventualità di un saldo attivo tra le operazioni di acquisto e quelle di vendita, è determinata dal fatto che nel periodo autunno-invernale si riscontra abitualmente una maggiore richiesta di formaggio « grana » e, quindi, una lievitazione nei prezzi; soggiungesi anche che questa favorevole previsione è avvalorata dalla circostanza che, a partire dal 1° aprile 1968, tale tipo di formaggio rientrerà fra i prodotti lattiero-caseari ammessi all'intervento della CEE e quindi finanziato con fondi comunitari.

Con l'articolo 8, infine, si esonera l'AIMA dal parere obbligatorio del Consiglio di Stato in ordine ai contratti connessi all'attuazione dell'intervento previsti dal provvedimento.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, recante interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

ALLEGATO

Decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 18 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per disporre interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A.;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), allo scopo di assicurare il sostegno del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è autorizzata ad acquistare presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associativi di produttori agricoli, formaggio grana di qualità « scelto, 0,1 », prodotto dagli Enti suddetti nel 1967, fino ad un quantitativo massimo di quintali 100 mila.

Art. 2

Per l'esecuzione del servizio l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) potrà avvalersi di magazzini di deposito e di attrezzature di Enti o privati da essa riconosciuti idonei alla conservazione del prodotto acquistato, ed in grado di assicurare la corretta esecuzione degli adempimenti tecnici, che la particolare natura del prodotto richiede durante la fase di stagionatura.

Art. 3

Il Consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. adotterà le delibere necessarie per stabilire gli acquisti da effettuare e fisserà le modalità e le condizioni delle operazioni suddette. Analoghe delibere saranno assunte per le vendite del prodotto acquistato.

Art. 4

L'A.I.M.A., per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti con il presente decreto, costituirà separata gestione dalla quale dovranno risultare le partite del formaggio grana acquistato ed i prezzi di acquisto; i prezzi ricavati nel collocamento delle partite stesse; le spese sostenute per l'amministrazione, il deposito e la custodia del prodotto e per ogni altro onere incontrato per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 5

Le somme occorrenti per gli acquisti di cui all'articolo 1 saranno, dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, prelevate dal fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, fino alla concorrenza dell'importo di lire 10.000 milioni.

A detto fondo saranno fatti affluire i ricavi delle vendite del prodotto.

Art. 6

Per gli oneri connessi con l'esecuzione del presente decreto e per le eventuali perdite di gestione è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi « *surplus* » condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 7

L'eventuale saldo attivo tra le spese per gli acquisti ed i ricavi, insieme con le eventuali economie sulla spesa autorizzata con il precedente articolo 6, sarà destinato ad aumento del fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Art. 8

Per la stipulazione dei contratti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto si applica il penultimo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1967.

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DEL SENATO
MERZAGORA

MORO — RESTIVO — PIERACCINI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE